

STATUTO

Art.1 - Denominazione-Sede-Durata

- 1) Ai sensi degli art. 35 e seguenti del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" CTS), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "SOUTHMOVIE APS" per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo "APS" (associazione di promozione sociale) nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti della corrispondenza ed in ogni comunicazione della medesima.
- 3) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Agrigento e ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi e finalità

- 1) L'associazione è costituita per il perseguimento **senza scopo di lucro** di finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via di esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- 2) Per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà in via **esclusiva o principale** le seguenti **attività di interesse generale** di cui all'art 5 comma 1 del CTS:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

- 3) L'associazione in particolare **persegue** tali attività di interesse generale mediante:

- l'utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali;
- produzione e distribuzione di contenuti artistici, cinematografici e televisivi;
- Promozione e sviluppo territoriale e turistico mediante la produzione artistica e distribuzione di opere multimediali attraverso l'organizzazione di eventi, Festival e rassegne cinematografiche.

- 4) L'associazione può inoltre svolgere, a norma dell'articolo 6 del CTS, **attività diverse** da quelle di interesse generale sopra indicate purché **secondarie e strumentali** rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il comitato direttivo.

- 5) Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di **volontariato** dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro (registro dei volontari). Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

- 6) L'Associazione può avvalersi di **lavoratori** dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.lgs. 3 Luglio 2017 n.117

Art.3 - Norme sull'ordinamento interno

- 1) I principi generali in cui si ispira e si uniforma il funzionamento dell'Associazione sono l'uguaglianza di diritti di tutti i soci, il loro diritto alla garanzia Democratica e, l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni e la loro.
- 2) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
- 3) Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.4 - Associati

1) Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Il numero degli aderenti è illimitato.

2) Il presente statuto prevede **quattro categorie di soci**:

- soci fondatori che intervengono all'atto costitutivo;
- soci ordinari che, previa domanda di accettazione del presente statuto e versata la quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell'associazione e usufruiscono dei servizi della stessa.
- Soci onorari che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell'associazione, favorendone la crescita dello sviluppo;
- Sostenitori che pur non aderendo all'associazione sostengono economicamente iniziative specifiche.

3) Possono essere ammessi come associati anche altri **enti del Terzo settore** o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4) L'adesione all'Associazione è a **tempo indeterminato** e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.5 - Procedura di ammissione

1) Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta **domanda** per iscritto al Comitato Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Comitato Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2) Il Comitato Direttivo delibera l'**ammissione** o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Cura l'annotazione dei dati dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal comitato stesso.

3) L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4) L'eventuale provvedimento di **rigetto** deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Comitato Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.6 - Diritti e doveri degli associati

1) Ogni associato, **purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi**, ha diritto di:

- voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.
- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Comitato Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Comitato Direttivo.

2) Gli associati hanno il **dovere** di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

3) Le quote e i contributi associativi **non sono trasferibili**, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1) La qualità di associato si **perde** per:

- a. **recesso** volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b. mancato **pagamento** della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Comitato Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.5 del presente Statuto.

2) L'associato può invece essere **escluso** dall'Associazione per:

- a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b. mancato pagamento della quota associativa
- c. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- d. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3) Il **provvedimento di esclusione**, pronunciato dal Comitato Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. L'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4) L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.8 - Organi dell'Associazione

1) Sono **organi** dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente
- l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo;
- l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2) L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.9 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1) L'**Assemblea** è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2) Ciascun associato può **intervenire** personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante **delega**, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse due deleghe per associato.

3) L'Assemblea è **convocata** dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Comitato Direttivo, almeno **una volta l'anno** per l'approvazione del bilancio di esercizio. È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio direttivo o, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati.

4) La **convocazione** deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

6) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un **verbale**, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.10 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1) È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali e il soggetto incaricato alla revisione dei conti, se previsto;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Comitato Direttivo; eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente, eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, se previsto;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Comitato Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare.
- L'assemblea può essere svolta in **collegamento audio/video** attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

2) L'Assemblea ordinaria in **prima convocazione** è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3) Le **deliberazioni** dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.11 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1) È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza

2) Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3) Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1) Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2) Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3) Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Art.13 - Il Comitato Direttivo: composizione e durata in carica

1) Il Comitato Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 a un massimo di 10 membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2) I Componenti del Comitato Direttivo **durano in carica 5 anni** e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.14 - Il Comitato Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 8 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti del Comitato Direttivo.
4. Il Comitato Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Componente del Direttivo individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Sono ammesse deleghe, come previsto per l'assemblea.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.15 - Competenze del Comitato Direttivo

1) Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- entro il 15/04 di ogni anno il Comitato approva la bozza di bilancio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- su proposta del presidente, individuazione dei singoli settori di attività, individuazione del responsabile dell'osservatorio del tesoriere, da sottoporre al voto dell'assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2) Il Comitato Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3) Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Comitato Direttivo o dal Presidente.

Art.16 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Comitato Direttivo

1) La carica di Componente del Comitato Direttivo si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità;

- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
- 2) Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, si provvederà a convocare l'Assemblea ordinaria per la nomina dei nuovi componenti entro 30 giorni dalla cessazione.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.17 - Il Presidente: poteri e durata in carica

- 1) Il Presidente è il **legale rappresentante** dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
- 2) Il **Presidente dura in carica 5 anni** ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
- 3) Il Presidente può proporre al Comitato Direttivo la nomina di un Vice Presidente che lo coadiuvi nello svolgimento delle attività. Il Vice Presidente viene nominato nell'assemblea ordinaria e **dura in carica per 5 anni** ed è rieleggibile.
- Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Comitato Direttivo;
 - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

- 1) La carica di Presidente si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - sopraggiunte cause di incompatibilità;
 - perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
- 2) Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.19 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

- 1) L'organo di controllo, qualora nominato quando l'assemblea lo ritenga opportuno o da obblighi normativi secondo quanto stabilito dall'art 30 comma 2 del CTS, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
- 2) L'**organo di controllo rimane in carica 5 anni** e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 3) Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4) Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5) I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
- 6) Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art.20 - Competenze dell'organo di controllo

1) È compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2) Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3) L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.21 - L'organo di revisione

1) L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2) L'organo di revisione **rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile**

3) L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4) Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6) Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 - Responsabilità degli organi sociali

1) Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2) I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.23 - Libri sociali e registri

1) L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo qualora questo sia stato nominato, dell'organo di revisione qualora questo sia stato nominato
- il registro dei volontari che svolgono attività non occasionali

Art.24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1) Il **patrimonio** dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) È **vietata** la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.25 - Risorse economiche

1) L'associazione può trarre le **risorse economiche** necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Art.26- Bilancio di esercizio

- 1) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare si apre il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) L'insieme delle entrate e delle uscite riferito ad ogni anno solare saranno riepilogate nel **bilancio d'esercizio** formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero **dal rendiconto di cassa** nei casi previsti dalla legislazione vigente. Entro il 15/04 di ogni anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre all'assemblea entro il 30/04 di ogni anno per la definitiva approvazione. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
- 3) Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
- 4) Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il **bilancio sociale**, da sottoporre all'assemblea degli associati entro la scadenza prevista per la presentazione del bilancio d'esercizio, per la definitiva approvazione.

Art.27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.28 - Norme di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO
Registrato in data 29 GEN 2026
al n. 299 anno 3 versato €
(Euro) ESENTE



Biagio Lauritano (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Francesco Vittorio Graumia